

BGer 4F 13/2018 vom 9. April 2018

Bundesgericht, 2018-04-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4F_13_2018

FR: TF 4F 13/2018 du 9 avril 2018

IT: TF 4F 13/2018 del 9 aprile 2018

Regeste

revisione | Diritto contrattuale

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con sentenza 29 settembre 2016 la petizione 31 marzo 2016 con cui A._____ aveva chiesto che la B._____SA fosse condannata a versargli indennità giornaliere in seguito a una degenza ospedaliera avvenuta alla fine del 2014.

E. 2

Il 22 marzo 2017, dopo aver concesso l'assistenza giudiziaria all'assicurato, il Tribunale federale ha parzialmente accolto un ricorso in materia civile di A._____, annullato la sentenza cantonale, rinviato l'incarto all'autorità inferiore per nuovo giudizio e posto le spese giudiziarie e le ripetibili a carico della B._____SA (incarto 4A_626/2016). Il Tribunale federale ha indicato che il ricorrente aveva riconosciuto che la predetta ospedalizzazione concerneva delle ricadute di una malattia diagnosticata prima del 2011, ragione per cui ha rinviato la causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni affinché completi gli accertamenti per chiarire se tale malattia avesse già cagionato un ricovero prima della conclusione del contratto, ritenuto che in caso di risposta affermativa il rischio si era già realizzato e non poteva più essere assicurato.

E. 3

Con sentenza 25 ottobre 2017 il Tribunale federale ha accolto una domanda di revisione della B._____SA, ha annullato la pronunzia del 22 marzo 2017 e ha respinto il ricorso di A._____. Ha indicato che, per una svista manifesta, non si è avveduto che gli accertamenti che aveva chiesto alla Corte cantonale di effettuare già risultavano dal giudizio cantonale.

E. 4

A._____ ha con scritto 20 febbraio 2018 comunicato al Tribunale federale di inoltrare a sua volta una domanda di revisione, riferita alla sentenza 25 ottobre 2017, perché il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino avrebbe accolto, il 15 febbraio 2015, un ricorso inoltrato da sua moglie. Indica pure di essere ammalato dal 2003 e non dal 2006. A._____ ha prodotto il 28 febbraio 2018 dei documenti intesi a comprovare la sua indigenza e con lettera 21 marzo 2018 ha confermato che lo scritto del 20 febbraio 2018 va considerato una domanda di revisione da trattare nell'apposita procedura. Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

E. 5

La revisione di una sentenza del Tribunale federale può unicamente essere chiesta per uno dei motivi elencati negli art. 121 segg. LTF. In una domanda di revisione occorre pertanto esporre, menzionando eventuali mezzi di prova, il motivo di revisione invocato. Non basta a tal fine semplicemente pretendere la sua esistenza, ma è necessario mostrare perché questo sarebbe dato e in quale misura esso giustificerebbe una modifica del dispositivo della sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 4F_16/2015 del 23 novembre 2015); Lo scritto 20 febbraio 2018 non menziona alcun motivo di revisione previsto dalla legge e non soddisfa quindi già per questo motivo i predetti requisiti. La domanda di revisione si rivela pertanto manifestamente inammissibile. Viste le particolarità del caso non vengono eccezionalmente prelevate spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.